

PROVINCIA DI ROMA CIRCONDARIO DI ROMA

COMUNE DI FORMELLO

STATUTO ORGANICO

PER


L'OPERA PIA

ROSSI-POLIDORI

CASTELNUOVO DI PORTO
TIPOGRAFIA FLAMINIA
1877



LRP. O.



Manuale della Provincia

PROVINCIA DI ROMA

CIRCONDARIO DI ROMA

COMUNE DI FORMELLO

STATUTO ORGANICO

PER

L'OPERA PIA

ROSSI-POLIDORI



CASTELNUOVO DI PORTO
TIPOGRAFIA FLAMINIA 1877.



SCHEDATO

STATUTO ORGANICO

OPERA PIA
SCUOLA PIA

STATUTO ORGANICO

ART. 1

La scuola pia, fondata nel 1863

si propone di

1. Promuovere l'istruzione elementare e secondaria
2. Fornire sussidi agli scolari bisognosi
3. Organizzare corsi di educazione professionale
4. Promuovere attività di beneficenza
5. Gestire il patrimonio della scuola
6. Rappresentare la scuola nei rapporti con le autorità
7. Adottare le misure necessarie per il funzionamento
8. Esercitare le funzioni attribuite dalla legge
9. Esercitare le funzioni attribuite dal presente statuto
10. Esercitare le funzioni attribuite dal regolamento

SCHEDATO



STATUTO ORGANICO

PER

L' OPERA PIA

ROSSI-POLIDORI

CAPO 1.º

Origine, sede, scopo, e redditi

ART. 1. L'Opera Pia Rossi - Polidori ha sede nel Comune di Formello, e trae la sua origine dai testamenti di Giovanni Rossi del 7 Luglio 1694, e di Domenico Polidori del 15 Agosto 1733.

Attualmente si regge giusta le norme disposte dalla Legge 3 Agosto 1862 N.º 753 e dal relativo Regolamento 27 Novembre stesso Anno.

ART. 2. La detta Opera Pia ha per iscopo:

1.º Di sussidiare Giovani onde conseguire una professione liberale, ovvero un'Arte o mestiere.

2.º Di dotare Zitelle per maritarsi.

ART. 3. La beneficenza come sopra verrà largita in quanto ai sussidii per l'acquisto di una professione, arte, o mestiere ai Giovani poveri di buona morale, nati e residenti in Formello.

In quanto ai sussidii dotalizi, saranno distribuiti a Zitelle povere, ed oneste nate in Formello, maggiori di Anni 15.

ART. 4. I mezzi onde l'Opera Pia provvede agli scopi di sua istituzione consistono in redditi provenienti dai beni stabili, rustici, ed urbani dai censi, e dai canoni.



CAPO 2.^o

Amministrazione

ART. 5. L'Istituto è amministrato in virtù della Legge sulle Opere Pie 3 Agosto 1862 ed a seconda delle tavole di fondazione da una Commissione speciale composta dai Priori del Comune, Giunta Municipale, dall'Arciprete pro tempore della Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo, e dal Priore della Confraternita del Crocifisso.

ART. 6. L'Ufficio del Presidente sarà devoluto al Sindaco pro tempore del Comune, che primo si annovera fra i Priori (oggi Giunta Municipale) chiamati a far parte dell'Amministrazione.

ART. 7. Le attribuzioni del Presidente sono come appresso:

1.^o Spedisce gli Avvisi per convocare l'Amministrazione, e ne presiede, e dirige le adunanze;

2.^o Cura che vengano eseguite le deliberazioni prese, ove il corrispondente incarico non sia stato affidato ad alcuno degli Amministratori;

3.^o Ha la direzione della corrispondenza ufficiale ch'egli sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei Registri, e l'andamento degli affari;

4.^o Provvede alla piena osservazione delle Leggi, e regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, ed al pagamento delle spese introdotte nel Bilancio, mediante l'emissione dei relativi mandati;

5.^o Provvede alle verificazioni di cassa, eseguendole ogni volta che le reputerà conveniente in presenza del Tesoriere, mediante analogo verbale da rassegnarsi all'Amministrazione;

6.^o Vigila perchè il Tesoriere presenti i conti nel termine prefisso dall'Art. 22 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 27 Novembre 1862 provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dallo stesso Articolo;

7.^o Rappresenta in giudizio l'Amministrazione, e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;

8.^o In caso di urgenza prende tutte le misure conservatorie, informandone poi l'Amministrazione.

ART. 8. In caso d'impedimento del Presidente sarà Egli surrogato dal maggiore di età fra gli Amministratori.

ART. 9. Spetta agli Amministratori con obbligo in solido di ciascuno, l'Amministrazione generale dei beni dell'Opera Pia curandone l'indirizzo a norma del presente Statuto.

La detta Amministrazione inoltre:

- 1.° Delibera sui Bilanci, e sui conti;
- 2.° Determina i contratti a farsi colle relative condizioni;
- 3.° Applica i sussidî dei quali nell' Art. 3 osservando le disposizioni in appresso stabilite;
- 4.° Quando alcuno dei Membri dell'Amministrazione non possa, o non voglia assumerne il lodevole ufficio quantunque gratuito di Segretario, provvederà onde i lavori vengano eseguiti da persona idonea, da incaricarsi all'uopo anche provvisoriamente, proponendo la retribuzione fissata nel Bilancio;
- 5.° Riconosce la validità della cauzione da presentarsi dal Tesoriere per l'ammontare che verrà determinato.
- 6.° Ove non riesca di avere un Tesoriere per il premio stabilito dal Testamento Polidori, potrà determinare il premio stesso, la retribuzione o lo stipendio nella misura conveniente, avuto riguardo alle rendite dell'Istituto;
- 7.° Occorrendo propone le modificazioni al presente Statuto Organico;
- 8.° Infine delibera sù tutti gli Atti che concernono l'Amministrazione, l'uso delle rendite uniformandosi alle disposizioni della legge sull'Opere Pie, e relativo regolamento.

CAPO 3.°

Adunanze, Convocazioni, Votazioni e Delibere

ART. 10. Le adunanze avverranno sempre quando il bisogno dell'Opera Pia lo richieda sia per dimanda sottoscritta da due almeno degli Amministratori, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

ART. 11. Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito

scritto con la indicazione principale degli affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

ART. 12. Le tornate sono valide, quando intervenga la metà dei componenti l'Amministrazione oltre al Presidente, o chi ne fa le veci.

ART. 13. Le votazioni si fanno per alzata e seduta. Le sole delibere concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

ART. 14. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti, la proposta s'intende respinta.

ART. 15. Ciascun Membro dell'Amministrazione può fare quelle proposte che crede utili.

Esse però non possono essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.

ART. 16. I verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'Adunanza.

Detti Verbali debbono essere autenticati dal Segretario.

È vietato di rilasciare copie, dar lettura dei medesimi verbali senza il permesso dell'Amministrazione, o dell'Autorità Governativa.

CAPO 4.°

Dei sussidi di beneficenza, applicazione, e condizioni relative

ART. 17. Sussidi per studi consistono:

1.° In L. 99 da distribuirsi in tante rate mensili per un triennio, e per il tempo soltanto, in cui i Giovani, come all'Art. 3 si troveranno in Roma ad appararsi una professione, od Arte liberale;

2.° In L. 134, 37 per una sola volta ai Giovani i quali almeno per Anni tre frequentino qualche studio notarile per apprendervi il Notariato, e questo conseguono effettivamente;

3.° In L. 161, 25 per una volta solamente ai Giovani come sopra i quali volessero addottorarsi presso qualche Università del Regno in qualunque scienza.

ART. 18. I sussidi per apprendere un arte o mestiere consistono

in L. 107, 50 da pagarsi in due Anni per egual rata la quale dovrà soddisfarsi in ogni semestre a quei Giovani che effettivamente si trovino ad apparare l'Arte o mestiere almeno per anni tre,

ART. 19. I sussidi come nei precedenti Articoli verranno assegnati mediante concorso. Gli Aspiranti dovranno documentare regolarmente le condizioni espresse nell'Art. 3.

ART. 20. Perciò che concerne il disposto nel N.º 2 dell'Art. 19 i Giovani dovranno esibire un Certificato autentico del Notaro, dal quale risulti l'accettazione nello studio Notarile.

In quanto alla disposizione nel N.º 3 dello stesso Articolo dovranno comprovare di avere ottenuto i gradi accademici che procedono la Laurea.

In ordine finalmente all'Art. 20, gli Aspiranti dovranno constatare l'esercizio d'un Arte, o mestiere mediante certificato relativo, il quale dovrà rinnovarsi in ogni semestre al tempo del pagamento della rata come al precitato articolo.

ART. 21. I sussidi indicati nei N.º 2 e 3 dell'Art. 19 e sull'Art. 20 potranno soltanto conseguirsi, previa obbligazione garantita con sicurezza idonea, e solidale di restituire la somma percetta, ove in fine del triennio non conseguono il Notariato, o non ottengono la laurea entro sei mesi successivi al pagamento del sussidio, ovvero non si trovino almeno per un triennio ad apprendere l'Arte o mestiere.

ART. 22. In mancanza di Giovani da sussidiarsi le rendite verranno distribuite in tante doti per la somma di L. 107, 50 ciascuna.

In ogni triennio però quantunque vi sieno Aspiranti ai sussidi, le rendite dell'Opera Pia disponibili per beneficenza verranno erogate esclusivamente in dotazioni.

ART. 23. Le doti verranno assegnate mediante l'estrazione a sorte, da farsi in pubblica Adunanza, dei nomi delle Zitelle che all'uopo saranno scelte dall'Amministrazione previa l'esibizione dei certificati constatanti le qualità espresse nell'Articolo 3 aliena 2.

ART. 24. In ogni Anno nel mese di Maggio verrà pubblicato analogo avviso, onde le Zitelle aventi le richieste condizioni possono, entro il termine stabilito promuovere istanza per essere annoverate nel sorteggio.

ART. 25. Le doti assegnate verranno soddisfatte previo attestato del seguito Matrimonio innanzi all' Ufficiale dello Stato Civile mediante quietanza dell'interessato.

Ove l'Amministrazione lo reputasse conveniente, potrà curare che la somma da pagarsi venga erogata in oggetto assolutamente utile alla sussidiata.

L' AMMINISTRAZIONE

Firmati }
AVV. VECCHIARELLI PRESIDENTE
NICOLA LARAGIONE
LORENZO MARINI
GIUSEPPE ARCIP. CARDARI


E. BRUNI Segretario Assunto

MINISTERO DELL' INTERNO

Visto d'ordine di Sua Maestà.

IL MINISTRO

Firmato G. NICOTERA





VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO, E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Visto lo Statuto Organico dell'Opera Pia Rossi-Polidori nel Comune di Formello (*Roma*) adottato dalla Commissione Amministratrice con Atto verbale del 20 Febbraio 1876;

Vista la deliberazione della Deputazione Provinciale di Roma;

Vista la Legge 3 Agosto 1862 Numero 753 ed il relativo Regolamento in data 27 Novembre stesso Anno.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1. È approvato lo Statuto Organico dell'Opera Pia Rossi-Polidori nel Comune di Formello (*Roma*) adottato dalla Commissione Amministratrice con Atto verbale del 21 Febbraio 1876.

ART. 2. Il predetto Statuto composto di 25 Articoli sarà munito di Visto del Nostro Ministro dell'Interno che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a S. Rossore 13 Aprile 1876

Firmato VITTORIO EMANUELE

Contrasegnato G. NICOTERA

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

Firmato CARAVAGGI



Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della Biblioteca al N. 3000.

